

## REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2009

## recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea <sup>(2)</sup>, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, nonché in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(4)</sup>, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, la Comunità si è impegnata ad aprire su base annua un contingente per l'importazione di orzo da birra di 50 000 tonnellate.

(2) Le modalità di gestione del suddetto contingente sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(6)</sup>.

(3) L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il

contingente in questione sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(7)</sup>.

(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non si applichi nel periodo contingente compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2010.

(5) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) <sup>(8)</sup>, prevede, all'articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che beneficiano di un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso per fini particolari. È opportuno accertarsi che l'orzo da birra importato nell'ambito del contingente tariffario sia destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

(6) Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia della corretta gestione del contingente, valida durante tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.

(7) Tenuto conto della qualità specifica dell'orzo importato dagli Stati Uniti nell'ambito del presente contingente, è necessario diminuire l'importo della cauzione per le importazioni accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingenti d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

